Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
– div. VII-

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 22 gennaio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **ICARUS SERVIZI SRL** per accedere ad un ulteriore periodo di **Cig in deroga *ex* art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92.**

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Antonio Costantino, assistito da Vincenzo Mennella;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTRASPORTI UIL Naz.le, Andrea Montagni in forza di delega;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

1. la Società in oggetto ha beneficiato del trattamento di Cig in deroga per il periodo complessivo decorrente dal 01.11.12 e sino al 31.12.13, in forza di verbali governativi sottoscritti in data 04.12.12, 19.02.13 e 09.09.13, con riguardo al personale addetto allo svolgimento dei sevizi di pulizia presso le filiali Unicredit delle Regioni Emilia Romagna, Abruzzo e Marche;
2. con nota trasmessa in data 13.12.13 (prot. 27047 del 27.12.13) la Società ha presentato istanza per la sottoscrizione dell'accordo di cui in epigrafe, e, pertanto, con nota del 15.01.14 (prot. n. 937) questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione odierna;
3. in esito al presente incontro, le Parti hanno condiviso la necessità di accedere ad un ulteriore periodo di Cig in deroga con riguardo ai lavoratori addetti all'appalto relativo ai servizi di pulizia presso gli immobili e le filiali Unicredit delle Regioni interessate al presente accordo, per consentire all'Azienda di continuare la riorganizzazione del servizio, verificando la possibilità di ricollocazione dei lavoratori su altri cantieri.

CONSIDERATA

la **L. del 28.06.2012 n. 92,** che all'**art. 2, comma 64** prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, alla div. IV della D.G. Politiche attive e passive del lavoro, istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga** – ***ai sensi della normativa suindicata*** - a decorrere dal 01.01.2014 e sino al 31.03.2014, con riguardo ad un numero massimo di **89 lavoratori** (su un organico complessivo attualmente in forza di 116 unità lavorative, al netto dei lavoratori con contratto part-time sino all'08.50%), con le seguenti modalità:

 - REGIONE EMILIA ROMAGNA, n.48 lavoratori (con part-time medio al 31%), con **riduzione media del 28.10%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 50%;**
 - REGIONE ABRUZZO, n. 11 lavoratori (con part-time medio al 22.26%), con **riduzione media del 25.98%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 50%;**
 - REGIONE MARCHE, n. 30 lavoratori (con part-time medio al 21.26%), con **riduzione media del 24%** dell'orario di lavoro nel periodo di riferimento, con **picco massimo del 50%.**

- Le specifiche modalità della Cassa - nell'ambito di quanto previsto dal presente verbale – e la nuova riorganizzazione del lavoro saranno oggetto di verifiche in sede territoriale.
- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c.40,42,43 e 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a trasmettere nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.